



## Sommario

<b>LEGGE N. 228 DEL 24/12/2012: LEGGE DI STABILITA' 2013</b> .....	<b>2</b>
RIDETERMINAZIONE SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE NAVI ISCRITTE NEL REGISTRO INTERNAZIONALE ITALIANO – COMMA 74 .....	2
CREDITO D'IMPOSTA PMI PER RICERCA E SVILUPPO – COMMI DA 95 A 97 .....	2
MODIFICHE ASPI – COMMA 250 .....	2
FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI – COMMA 251 .....	3
TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE CONTRATTI DI SOLIDARIETA' – COMMA 256 .....	3
CREDITO DI IMPOSTA BORSE DI STUDIO – COMMI DA 285 A 287 .....	3
CONGEDO PARENTALE A ORE – COMMA 339 .....	4
MILLEPROROGHE – COMMA 338 .....	4
IMU – COMMI DA 380 A 386 .....	5
TARES – COMMA 387 .....	5
PROROGA DI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO – COMMA 405 .....	6
CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI – COMMA 422 .....	7
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – COMMA 473 .....	7
APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO – COMMA 475 .....	8
PREU – COMMA 479 .....	9
AUMENTO DELL'ALiquOTA ORDINARIA AL 22% - COMMA 480 .....	9
DETASSAZIONE 2013-2015 COMMI 481 E 482 .....	9
DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO – COMMA 483 .....	10
DEDUZIONI IRAP – COMMI 484 E 485 .....	10
TOBIN TAX – COMMI DA 491 A 500 .....	11
DEDUCIBILITA' DEI COSTI RELATIVI AGLI AUTOVEICOLI – COMMA 501 .....	12
RIALLINEAMENTO VALORI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO – COMMI DA 502 A 505 .....	12
RIVALUTAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE E AGRARIO – COMMA 512 .....	13
ESCLUSIONE IRAP PER IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI "MINIMI" – COMMA 515 .....	13
NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTE PATRIMONIALI – COMMI 518 E 519 .....	13
IVA OPERAZIONI DI GESTIONE DI PORTAFOGLI – COMMI 520 E 521 .....	14
DETRAIBILITA' AI FINI IRPEF/IRES DELLE EROGAZIONI LIBERALI AL FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO – COMMA 524 ..	14
DETRAZIONI CARICHI DI FAMIGLIA PER SOGGETTI NON RESIDENTI – COMMA 526 .....	15
SOMME ISCRITTE A RUOLO ENTRO IL 31.12.99 FINO A € 2.000 – COMMA 527 .....	15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE – COMMI DA 530 A 544 .....	15
RISCOSSIONE COATTIVA – COMMA 545 .....	16
PROROGA PER IL 2013 DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI "FRONTALIERI" – COMMA 549 .....	16
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF – COMMA 555 .....	16
<b>DECRETO CRESCITA 2 – CONVERSIONE IN LEGGE N. 221 DEL 17/12/2012</b> .....	<b>17</b>
PEC OBBLIGATORIA PER LE IMPRESE INDIVIDUALI – ART. 5 .....	17
CERTIFICATO DI MALATTIA INFORMATICO E CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO – ART. 7 .....	17
DOCUMENTI INFORMATICI – ART. 9 .....	18
CREDITO D'IMPOSTA OFFERTA TELEMATICA OPERE DELL'INGEGNO – ART. 11 .....	18
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE – ART. 15 .....	19
ABROGAZIONE COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI INTERMITTENTI VIA FAX – ART. 34 .....	19
ECCEDENZA DI PERSONALE – ART. 34 .....	19
<b>LE PARTITE IVA FITTIME E I RECENTI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO</b> .....	<b>19</b>
<b>SCADENZIARIO DI GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2013</b> .....	<b>22</b>
GENNAIO .....	22
FEBBRAIO .....	22
MARZO .....	24



## LEGGE N. 228 DEL 24/12/2012: LEGGE DI STABILITA' 2013

È stata pubblicata sul S.O. n. 212 della G.U. 29.12.2012, n. 302 la Finanziaria 2013 (Legge 24.12.2012, n. 228), c.d. "Legge di stabilità 2013", in vigore dall'1.1.2013, che si compone di 1 articolo suddiviso in 561 commi.

Qui di seguito riportiamo gli articoli che riteniamo i più significativi.

### RIDETERMINAZIONE SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE NAVI ISCRITTE NEL REGISTRO INTERNAZIONALE ITALIANO – COMMA 74

Per le imprese armatoriali in relazione alle navi iscritte nel Registro Internazionale Italiano gli sgravi contributivi (fino al 2012 era stabilito l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali) sono rideterminati nelle seguente percentuali:

- ✓ **63,20%** per gli **anni 2013 e 2014**;
- ✓ **57,50%** per l'anno **2015**;
- ✓ **50,30%** a decorrere dall'anno **2016**.

[Torna all'indice](#)

### CREDITO D'IMPOSTA PMI PER RICERCA E SVILUPPO – COMMI DA 95 A 97

Dal 2013 è prevista l'istituzione di un fondo per il riconoscimento di un **credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, "con particolare riferimento alle piccole e medie imprese"** e per la riduzione del cuneo fiscale.

Il **credito d'imposta spetta alle imprese e reti d'impresa che:**

- ✓ affidano le predette attività a Università, Enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca; ovvero
- ✓ realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

I criteri e le modalità di concessione del credito saranno individuati dal MEF di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico.

[Torna all'indice](#)

### MODIFICHE ASPI – COMMA 250

A decorrere dal 1.01.2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:

- ✓ per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 12 mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi (mini-ASpI);
- ✓ per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi 18 mesi.



L'indennità mini-Aspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità mini-aspi non è sospesa d'ufficio, fino ad un massimo di 6 mesi.

Alle prestazioni liquidate dall'Aspi si applicano le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola, in quanto compatibili è prevista l'istituzione di un fondo per il riconoscimento di un credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, "con particolare riferimento alle piccole e medie imprese", e per la riduzione del cuneo fiscale.

Per quanto attiene alla misura, la nuova formulazione fissa il contributo (a carico del datore di lavoro) in una somma pari al 41% del massimale mensile di Aspi relativamente ad ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni; nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità, e i periodi di lavoro a termine nel caso di contratto a tempo indeterminato stipulato entro il termine di sei mesi dalla cessazione di un precedente contratto a termine.

[Torna all'indice](#)

#### FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI – COMMA 251

Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano, entro il 17.07.2013 (anziché 17.01.2013), accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.

I fondi di solidarietà assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di Cig ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall'art. 6, cc. 1, 3 e 4 L. 164/1975, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale.

I fondi possono inoltre erogare prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali.

[Torna all'indice](#)

#### TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE CONTRATTI DI SOLIDARIETA' – COMMA 256

E' stato rafforzato il contributo per i contratti di solidarietà difensivi stipulati dalle imprese rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS, attraverso l'aumento per i lavoratori, che subiscono una riduzione di orario con conseguente perdita di una quota della retribuzione, del trattamento di integrazione dal 60% all'80% della retribuzione.

[Torna all'indice](#)

#### CREDITO DI IMPOSTA BORSE DI STUDIO – COMMI DA 285 A 287

È stato introdotto un credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio agli studenti delle Università e Istituti universitari statali e Università non statali legalmente riconosciute.



I criteri per l'attribuzione del suddetto beneficio saranno definiti con apposito decreto. I benefici sono concessi nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014.

[Torna all'indice](#)

#### CONGEDO PARENTALE A ORE – COMMA 339

Ha ribadito l'utilizzo ad ore del congedo parentale di cui all'articolo 32 del TU sulla maternità e paternità (D.Lgs n. 151/2001).

Sarà compito della contrattazione collettiva di riferimento a stabilire:

- ✓ le modalità di fruizione ad ore del congedo,
- ✓ i criteri di calcolo della quota oraria, nonché
- ✓ la quantificazione del monte ore corrispondente ad una singola giornata lavorativa.

[Torna all'indice](#)

#### MILLEPROROGHE – COMMA 338

È proroga al **30 giugno 2013** di una serie di scadenze, tra le quali alcune di interesse per i datori di lavoro.

#### **Autocertificazione per la valutazione dei rischi**

In tema di modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, viene previsto (punto 9 della suddetta tabella) lo spostamento dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 del termine per l'autocertificazione a favore dei datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti.

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del D.Lgs n. 81/2008, le microimprese effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (utilizzabili anche dalle imprese fino a 50 lavoratori) e possono, in luogo della presentazione dell'apposito documento (DVR), autocertificare l'assolvimento di tale obbligo.

Le procedure standardizzate (la cui modulistica è disponibile sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), sezione "sicurezza lavoro"), sono state disciplinate dal Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, i cui contenuti sono rivolti sia alle piccole che alle medie imprese e la cui entrata in vigore è fissata dopo 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 6 dicembre 2012 (quindi il 5 febbraio 2013).

Tuttavia, tale termine non avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti dei datori che occupano fino a 10 lavoratori, rispetto ai quali il termine era già stato fissato al 31 dicembre 2012.

Ora, per effetto della proroga, le microimprese possono continuare a servirsi dell'autocertificazione ai fini dell'effettuazione della valutazione dei rischi, in quanto solo dal 1° luglio 2013 la stessa dovrà necessariamente essere predisposta secondo la procedura standardizzata.

#### **Assunzione di lavoratori extraUE e documentazione per gli immigrati**

Riguardo l'assunzione di lavoratori extraUE, le previsioni in tema di semplificazione della documentazione (articolo 17, commi 4-bis e 4-ter del DL n. 5/2012, convertito in Legge n. 35/2012), hanno efficacia non più dal 1° gennaio 2013 ma dal 30 giugno 2013.

#### **Ammortizzatori per i settori non coperti dalla CIG**

Con riferimento alle disposizioni urgenti relative agli ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni e dei decreti adottati (articolo 1 bis, comma 1, DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009), la loro scadenza, fissata nell'articolo 6, comma 2-bis, DL n. 216/2011, convertito dalla Legge n. 14/2012, è prorogata dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.



[Torna all'indice](#)

[IMU – COMMI DA 380 A 386](#)

Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'Imu, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato pari al 50% dell'importo dovuto per tutti gli immobili ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze;

b) è istituito il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni;

c) è riservato allo Stato il gettito dell'Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

d) i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Per l'anno 2013 è differito al 30.06.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.

[Torna all'indice](#)

[TARES – COMMA 387](#)

L'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "Salva Italia") ha istituito, a partire dal **1 gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) abrogando**, sempre a decorrere da tale data, **la Tarsu**, la Tariffa di Igiene ambientale (**TIA1**) e la Tariffa Integrata (**TIA2**).

Tale tributo è dovuto dai **soggetti che possiedono o detengono** a qualsiasi titolo **locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani** e va **versato al Comune in cui insiste l'immobile/area** assoggettato al tributo. La TARES non riguarda, quindi, solo i proprietari, ma chi occupa immobili o aree a qualsiasi titolo.

La TARES **va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie**, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento ex DPR n. 158/99.

Fino alla revisione del Catasto, **la superficie assoggettabile al tributo** è costituita "da quella **calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati**". A tal fine vanno considerate le **superfici dichiarate/accertate ai fini della TARSU/ TIA / TIA 2**.

Il Comune, nell'ambito dell'attività di accertamento, può determinare la **superficie assoggettabile** al nuovo tributo per:

- ✓ le **unità immobiliari a destinazione ordinaria** iscritte/iscrivibili nel Catasto edilizio urbano facendo riferimento **all'80% della superficie catastale** individuata secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento ex DPR n. 138/98;
- ✓ le **altre unità immobiliari** facendo riferimento alla **superficie calpestabile**.

**Fino al 31.12.2013** i Comuni possono affidare la gestione della TARES o della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 29 dell'art. 14 -DL n. 201/2011 (possibilità alternativa al nuovo tributo per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotta) ai soggetti che al 31.12.2012 svolgevano il servizio di gestione/ accertamento/riscossione della TARSU / TIA / TIA 2.

Nella **Dichiarazione TARES**, relativa alle **unità immobiliari a destinazione ordinaria**, vanno obbligatoriamente indicati i **dati catastali**, il **numero civico** e **dell'interno se esistente**.



**L'importo di base al metro quadrato della maggiorazione locale** per il finanziamento dei servizi "indivisibili", ossia illuminazione, manutenzione strade, sicurezza, ecc., è di 30 centesimi, che possono essere aumentati a 40 centesimi al metro quadrato dai Comuni.

**Per il 2013 il pagamento della maggiorazione** è effettuato sulla base della misura standard di € 0,30 per mq alla scadenza delle prime 3 rate contestualmente al versamento della TARES o della tariffa (senza applicazione di sanzioni ed interessi). Il conguaglio per l'eventuale incremento della maggiorazione fino a € 0,40 è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

**La TARES, la tariffa e la maggiorazione** vanno versate:

- ✓ esclusivamente **al Comune** tramite il **modello F24** o apposito **bollettino di c/c postale**;
- ✓ in **4 rate trimestrali** scadenti nei mesi di **gennaio, aprile, luglio e ottobre**. Al riguardo si segnala che il Comune può **variare sia la scadenza che il numero delle rate**.

**Per il 2013**

- ✓ la prima rata è **posticipata ad luglio 2013** salva la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine;
- ✓ fino alla **determinazione delle tariffe, le rate sono determinate in acconto** e commisurate all'importo versato nel 2012 per la TARSU / TIA / TIA 2.

Per gli **immobili "occupati" dall'1.1.2013** le rate vanno determinate con riferimento alle tariffe TARSU / TIA / TIA 2 applicate dal Comune **nel 2012**.

Il **pagamento a conguaglio sulle rate versate in acconto** "è effettuato con **la rata successiva** alla determinazione delle tariffe".

A regime sarà consentito il pagamento in un'**unica soluzione entro il mese di giugno** di ciascun anno.

[Torna all'indice](#)

#### *PROROGA DI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO – COMMA 405*

Proroga, per tutto l'anno 2013, del finanziamento di alcuni ammortizzatori sociali disciplinati dal DL n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009.

Con riferimento all'articolo 19 del DL n. 185/2008 ("Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga") trovano applicazione per il 2013 le disposizioni contenute nel:

- ✓ comma 14, in tema di riduzione delle eccedenze di personale e di licenziamenti plurimi, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2013;
- ✓ comma 15, relativo al rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività;
- ✓ comma 16, riguardante l'assegnazione, da parte del Ministero del Lavoro, alla società Italia Lavoro Spa di 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali della struttura; tale intervento è prorogato per l'anno 2013 nella misura del 90%.

[Torna all'indice](#)

CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI – COMMA 422

E' fissato a 30 giorni (anziché dall'1/1/2013) dalla data di entrata in vigore del Decreto attuativo delle disposizioni di cui all'art.17-decies, DL n.83/2012, il termine a decorrere dal quale, e fino al 31/12/2015, è riconosciuto un contributo a favore dei soggetti che:

- ✓ **acquistano, dal 2013 al 2015, in Italia anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basse emissioni;**
- ✓ **consegnano per la rottamazione un veicolo di cui sono proprietari o utilizzatori (nel leasing) da almeno 12 mesi.** Il veicolo consegnato deve essere della stessa categoria del veicolo acquistato e deve risultare immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo veicolo.

Si precisa che, in base al comma 2, lett.b) del citato art.17-bis per veicoli a basse emissioni complessive si intendono i veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.

Il tutto come meglio esposto nella seguente tabella:

<b>CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE</b>			
<b>Anno acquisto veicolo</b>	<b>Che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a</b>		
	<b>50 g/km</b>	<b>95 g/km</b>	<b>120 g/km</b>
2013	20 % prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 5.000	20 % prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 4.000	20 % prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 2.000
2014			
2015	15 % prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 3.500	15 % prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 3.000	15 % prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 1.800

Si precisa infine che, ai sensi dell'art.17 decies, commi 5 e 6, tale contributo è corrisposto dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto; il venditore sarà rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo le quali recupereranno tale importo quale credito di imposta utilizzabile in compensazione.

[Torna all'indice](#)

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – COMMA 473

E' stato nuovamente riaperto il termine per la rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (agricoli o edificabili), non detenuti in regime d'impresa, già oggetto di numerose proroghe, mediante la redazione di un'apposita perizia giurata di stima e il versamento della prevista imposta sostitutiva.

A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima; l'operazione, quindi, permette di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione a titolo oneroso .

**Soggetti interessati**

La disciplina in esame si applica:

- ✓ alle persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa;
- ✓ alle società semplici e ai soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;



- ✓ agli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva la plusvalenza non è effettuata nell'esercizio di impresa;

### **Requisito del possesso**

Per avvalersi della riapertura di cui alla L. 228/2012, il requisito del possesso della partecipazione non quotata o del terreno deve essere verificato alla data dell'1.1.2013.

### **Misura dell'imposta sostitutiva dovuta**

Resta confermata la misura dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni o dei terreni, calcolata sull'intero valore risultante dalla perizia (e non quindi sull'incremento di valore attribuito), pari al:

- ✓ 2%, per le partecipazioni "non qualificate" (art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR);
- ✓ 4%, per le partecipazioni "qualificate" (art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR) e i terreni.

### **Adempimenti**

Entro il 30.6.2013, termine che cadendo di domenica viene prorogato all'1.7.2013, è necessario che:

- ✓ un professionista abilitato (es. dottore commercialista, ingegnere, geometra, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
- ✓ il contribuente interessato versi la prevista imposta sostitutiva, per l'intero ammontare ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

### **Partecipazioni e terreni già rivalutati in passato**

I soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate o dei terreni e che intendono effettuare una nuova rivalutazione con riferimento all'1.1.2013:

- ✓ **possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata;**
- ✓ i soggetti che non effettuano il suddetto scomputo possono chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata, entro il termine di 48 mesi stabilito dall'art. 38 del DPR 602/73; l'importo del rimborso non può comunque essere superiore all'imposta sostitutiva dovuta per l'ultima rideterminazione effettuata.

[Torna all'indice](#)

### ***APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO – COMMA 475***

Con l'introduzione delle nuove lett. c-bis ) e c-ter) al comma 7 dell'art. 110, TULPS, è stata ampliata la tipologia di apparecchi e congegni per il gioco lecito, che ora ricomprende, oltre quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità fisica mentale e strategica, attivabili esclusivamente con l'introduzione di monete metalliche (lett. a) e quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (lett. c), anche quelli:

- ✓ meccanici ed elettromeccanici, diversi dagli apparecchi di cui alle citate lett. a) e c), attivabili con moneta/gettone/altri strumenti elettronici di pagamento che possono distribuire tagliandi dopo la conclusione della partita;
- ✓ meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo di tempo o a scopo.





Con uno specifico DM sarà definita la determinazione della base imponibile forfetaria ISI.

[Torna all'indice](#)

#### PREU – COMMA 479

Dall'1.1.2013 la misura del PREU (Prelievo Erariale Unico), applicabile agli apparecchi per il gioco lecito facenti parte della rete telematica di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), TULPS, è aumentata dal 4,5% al 5% delle somme giocate.

[Torna all'indice](#)

#### AUMENTO DELL'ALIQUOTA ORDINARIA AL 22% - COMMA 480

E' previsto l'ulteriore l'incremento dell'aliquota IVA ordinaria per le **operazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2013**, seppur in misura ridotta rispetto a quanto precedentemente stabilito.

In particolare, dall'1.7.2013 **l'aliquota IVA ordinaria passerà** dal 21% **al 22%**, mentre resta invariata l'aliquota ridotta del 10%.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota corretta, occorrerà valutare il momento di effettuazione dell'operazione, a seconda dell'oggetto della stessa.

OGGETTO	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE	APPLICAZIONE AUMENTO IVA
Cessione di beni mobili	Consegna del bene	L'aumento scatta con riferimento alle merci consegnate dall'1.7.2013
Cessione di beni immobili	Data della stipula dell'atto	L'aumento scatta per i rogiti notarili fatti dall'1.7.2013
Prestazioni di servizi	Pagamento del corrispettivo	L'aumento scatta per i pagamenti dall'1.7.2013

Qualora, però, venisse emessa fattura o effettuato il pagamento prima del momento di effettuazione dell'operazione, quest'ultima si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato alla data della fattura e del pagamento.

[Torna all'indice](#)

#### DETAZZAZIONE 2013-2015 COMMI 481 E 482

Sono stati stanziati i fondi per l'applicazione della detassazione per gli anni dal 2013 al 2015.

In particolare sono stanziati:

- ✓ 950 milioni di euro per l'anno 2013;
- ✓ 800 milioni di euro per l'anno 2014;
- ✓ 200 milioni di euro per l'anno 2015.



Va precisato che sebbene la Legge di Stabilità stanzi i fondi per applicare le agevolazioni fiscali in relazione a misure sperimentali per incrementi di produttività, tale norma non basta a renderle immediatamente applicabili.

Lo stesso comma 481, infatti, precisa che, al fine dell'applicazione di tali meccanismi per il periodo d'imposta 2013, è necessario un ulteriore provvedimento del Governo, da emanarsi entro il 15 gennaio 2013.

Sarà poi necessario, così come previsto dal comma 482, un ulteriore provvedimento, da emanarsi entro il 15 gennaio 2014, per poter rendere applicabile la detassazione per gli anni 2014 e 2015.

In sostanza, nonostante le richieste della Parti datoriali e sindacali, sottoscritte con l'Accordo interconfederale del 16 novembre 2012, la Legge di Stabilità:

- ✓ non solo non mette a regime detti meccanismi di agevolazione fiscale legati all'incremento della produttività,
- ✓ ma non ne precisa nemmeno i contenuti,
- ✓ demandando a futuri provvedimenti l'operatività della norma.

[Torna all'indice](#)

#### DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO – COMMA 483

**Dal'1.1.2013** sono aumentate le detrazioni relative ai figli fiscalmente a carico. Infatti, per effetto della modifica dell'art. 12, comma 1, lett. c), TUIR, le detrazioni per figli a carico spetteranno nella seguente misura:

- ✓ € 950 (anziché € 800) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
- ✓ € 1.220 (anziché € 900) per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.

È previsto inoltre l'aumento delle predette detrazioni di € 400 (in luogo di € 220) per ogni figlio portatore di handicap.

[Torna all'indice](#)

#### DEDUZIONI IRAP – COMMI 484 E 485

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (ossia **dal 2014** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), **sono incrementate la deduzione IRAP c.d. "cuneo fiscale", nonché l'ulteriore deduzione differenziata a seconda dell'ammontare del valore della produzione.**

Le **deduzioni Irap per cuneo fiscale**, passano a:

- **7.500 euro** (anziché 4.600) per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, **aumentate a 13.500 euro** (anziché 10.600 euro) per i **lavoratori di sesso femminile** nonché per quelli di **età inferiore ai 35 anni**;
- **15.000 euro** (anziché 9.200 euro) per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, **aumentate a 21.000 euro** (anziché 15.200 euro) per i **lavoratori di sesso femminile** nonché per quelli di **età inferiore ai 35 anni**.

**È incrementata l'ulteriore deduzione dalla base imponibile Irap, spettante ai soggetti passivi con un valore della produzione inferiore o uguale a 180.999,91 euro**, nelle seguenti misure:

- a) **euro 8.000** se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b) **euro 6.000** se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;



c) **euro 4.000** se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) **euro 2.000** se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;

Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali, le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni, l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, **di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625.**

[Torna all'indice](#)

#### *TOBIN TAX – COMMI DA 491 A 500*

È stata introdotta un'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax), **non deducibile** ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, relativamente:

- ✓ al **trasferimento di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi** ex art. 2346, comma 6, C.c., **emessi da società residenti in Italia**, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti a prescindere dalla residenza dell'emittente e al **trasferimento della proprietà di azioni per effetto della conversione di obbligazioni**. Sono escluse le quote di S.r.l..

Detta imposta, pari al **0,2%** (ridotta al 0,1% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati):

- è applicata **sul valore della transazione**, rappresentato dal saldo netto delle transazioni regolate giornalmente e concluse nella stessa giornata da un medesimo soggetto, ovvero dal corrispettivo versato;
- è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, indipendentemente dallo Stato di residenza delle parti contraenti;
- **non è dovuta** se il trasferimento della proprietà avviene a seguito di **successione o donazione**, sulle operazioni di **emissione e annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari partecipativi** nonché di **conversione in azioni di nuova emissione e di acquisizione temporanea di titoli**, sui **trasferimenti della proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati emesse da società aventi specifici requisiti**.

**Per il 2013** l'imposta è stabilita nella misura dello **0,22%** (0,12% per i trasferimenti in mercati regolamentati).

- ✓ alle **operazioni** (stipula del contratto, chiusura e negoziazione) **su strumenti finanziari derivati** (opzioni, futures, swap, ecc.) e **su titoli che li rappresentano**, nonché sui **contratti a termine**. In tal caso **l'imposta è dovuta in misura fissa**, differenziata a seconda della tipologia di strumento e del valore del contratto.

La Tobin Tax:

- ✓ **non è applicabile** alle operazioni aventi quale controparte l'UE, la Banca Centrale Europea, le Banche centrali degli Stati UE e le Banche centrali e gli organismi che gestiscono le riserve ufficiali di altri Stati, ecc.;
- ✓ **va versata** dalla banca ovvero da altro soggetto che interviene nell'esecuzione dell'operazione relativamente alle compravendite di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi e alle operazioni su strumenti finanziari derivati ovvero dal contribuente negli altri casi.



**L'imposta dovuta in misura percentuale** è applicabile alle **transazioni concluse a decorrere dall'01.03.2013** mentre quella in **misura fissa** alle **transazioni concluse dall'01.07.2013**.

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito DM.

[Torna all'indice](#)

#### *DEDUCIBILITA' DEI COSTI RELATIVI AGLI AUTOVEICOLI – COMMA 501*

Con la modifica dell'art. 164, TUIR, è disposta l'ulteriore **riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli** utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, **che passa dall'attuale 40% al 20%**.

Si rammenta che la Legge n. 92/2012 ha (aveva) già ridotto dal 2013 la predetta percentuale al 27,5%, che pertanto è già sostituita prima della relativa entrata in vigore.

**La nuova misura, che rimane applicabile, in generale, dal 2013, va considerata ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2013.** Infatti, dovrà essere assunta quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la nuova percentuale.

**NB:** La Finanziaria 2013 non ha ulteriormente modificato la percentuale di deducibilità relativa ai **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** che dal 2013, per effetto della modifica apportata all'art. 164, TUIR ad opera della citata Legge n. 92/2012, passa **dal 90% al 70%**.

Diventa pertanto sempre meno conveniente l'auto aziendale a favore di ipotesi alternative (auto privata) fatte salve le verifiche in ordine ai nuovi strumenti accertativi del reddito (redditometro).

[Torna all'indice](#)

#### *RIALLINEAMENTO VALORI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO – COMMI DA 502 A 505*

La legge di stabilità 2013 è intervenuta sugli effetti del c.d. "**riallineamento una tantum**" introdotto dal DL 06.07.2011 n. 98 (conv. L. 15.07.2011 n. 111) **prorogando** dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012 (in generale, dal 2013) al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (in generale, dal **2018**) la **decorrenza degli effetti del riallineamento dei valori civili e fiscali** delle immobilizzazioni immateriali nell'ambito delle aggregazioni aziendali ex art. 15, DL n. 185/2008.

L'art. 23 co. 12 del citato D.L. 98/2011 ha introdotto la possibilità di riallineare, con il **pagamento dell'imposta sostitutiva del 16%**, il maggior valore delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di un'operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali nonché alle partecipazioni di controllo acquisite per effetto di cessioni d'azienda o di partecipazione.

Nella prima versione della norma, il regime in commento si applicava alle operazioni effettuate entro il periodo di imposta in corso al 31.12.2010, avendo riguardo ai valori residui di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato riferibile all'esercizio in corso al 31.12.2010. L'art. 20 del DL 6.12.2011 n. 201 (conv. L. 22.12.2011 n. 214) **ha esteso il regime "una tantum" anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2011.**

L'affrancamento consente di ottenere il riconoscimento ai fini fiscali dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali "consolidate", il cui valore nel bilancio d'esercizio della società è espresso nell'ambito del valore della partecipazione di controllo.

La Legge di stabilità 2013 hanno sostanzialmente:

- ✓ **rinvio i benefici previsti** da tale regime, prevedendo che la deduzione degli ammortamenti decorrerà:



- per il **riallineamento relativo ad operazioni effettuate fino all'esercizio in corso al 31.12.2010**, gli effetti decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (in genere dal **2018**);
  - gli effetti del **riallineamento effettuato sulle operazioni del periodo di imposta in corso al 31.12.2011** decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (in genere dal **2020**).
- ✓ **elimina** anche il **versamento rateale dell'imposta sostitutiva del 16%**, la quale dovrà quindi essere corrisposta all'Erario entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi riferite all'esercizio 2012. Pertanto, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, l'imposta **dovrà essere versata entro il 16.06.2013**.

[Torna all'indice](#)

#### [RIVALUTAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE E AGRARIO – COMMA 512](#)

Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta **2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15%**.

Si precisa che, per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, **la rivalutazione è pari al 5%**. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'art. 3, c. 50 L. 662/1996 (pari all'80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario).

**Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle nuove disposizioni.**

[Torna all'indice](#)

#### [ESCLUSIONE IRAP PER IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI "MINIMI" – COMMA 515](#)

Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'Irap le persone fisiche esercenti le attività commerciali di cui all'art. 55 Tuir (imprenditori individuali), ovvero arti e professioni, che:

- non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati, e
- impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto ministeriale.

[Torna all'indice](#)

#### [NOVITA' IN MATERIA DI IMPOSTE PATRIMONIALI – COMMI 518 E 519](#)

Viene modificata la disciplina delle imposte patrimoniali sugli immobili situati all'estero (IVIE) e sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

In riferimento ad entrambe le imposte patrimoniali viene previsto che:

- ✓ **l'imposta si applica a decorrere dal 2012 e non più dal 2011;**
- ✓ il versamento deve avvenire sia in acconto che a saldo, con le stesse modalità previste per l'IRPEF;
- ✓ che i versamenti effettuati per l'anno 2011, si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012.

IMPOSTA PATRIMONIALE SUGLI IMMOBILI DETENUTI ALL'ESTERO

Si applica l'aliquota ridotta dello 0,4% per l'immobile estero adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze (ossia, l'imposizione è stata equiparata a quella ordinariamente prevista dalla disciplina IMU).

Inoltre, viene previsto che, per gli immobili esteri adibiti ad abitazione principale e per gli immobili che scontano l'IVIE che risultano non locati, non si applica l'art. 70 co. 2 del TUIR, che prevede la tassazione dell'immobile ai fini delle imposte sui redditi in base a criteri di tipo catastale o similari.

IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO

L'IVAFE sarà dovuta nella misura di 34,20 euro per tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti.

[Torna all'indice](#)

IVA OPERAZIONI DI GESTIONE DI PORTAFOGLI – COMMI 520 E 521

È stato modificato l'art. 10, comma 1, n. 4, primo periodo, DPR n. 633/72 che, in base alla nuova formulazione, prevede **l'esenzione IVA** delle operazioni relative alle azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali, nonché delle operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni **con l'esclusione**, oltre che della custodia e dell'amministrazione dei titoli, già prevista, anche del servizio di **gestione individuale di portafogli**.

**Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal 1.01.2013.**

[Torna all'indice](#)

DETRAIBILITÀ AI FINI IRPEF/IRES DELLE EROGAZIONI LIBERALI AL FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO – COMMA 524

Modificando gli artt. 15 co. 1 e 78 del TUIR, è stata prevista una nuova fattispecie di onere detraibile ai fini IRPEF e IRES.

La detrazione IRPEF del 19% spetta infatti anche in relazione alle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Si tratta del Fondo, istituito presso la Banca d'Italia, che ha lo scopo di ridurre, secondo le previste modalità, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.

Ai fini della detraibilità, le erogazioni liberali in esame devono essere effettuate:

- ✓ mediante versamento bancario o postale;
- ✓ ovvero secondo altre modalità che saranno stabilite con un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Non sono previsti limiti di importo alla detraibilità IRPEF o IRES delle erogazioni liberali in esame.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore l'1.1.2013.

In assenza di una specifica norma di decorrenza, deve ritenersi che **la detraibilità IRPEF o IRES si applichi a decorrere dalle erogazioni liberali effettuate da tale data.**

[Torna all'indice](#)

DETRAZIONI CARICHI DI FAMIGLIA PER SOGGETTI NON RESIDENTI – COMMA 526

È prorogata anche per il 2013 la detrazione per carichi di famiglia ex art. 12, TUIR a favore dei **soggetti non residenti**.

Per poter beneficiare delle detrazioni, tali soggetti devono dimostrare con idonea documentazione che i relativi familiari possiedono un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, (compresi i redditi prodotti fuori dall'Italia), e di non godere nel proprio Paese di residenza di alcun beneficio similare.

La detrazione relativa al 2013 **non rileva** ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF dovuto per il 2014.

[Torna all'indice](#)

SOMME ISCRITTE A RUOLO ENTRO IL 31.12.99 FINO A € 2.000 – COMMA 527

**Decorsi sei mesi** dall'entrata in vigore della Legge di stabilità (01.01.2013), tutti i **crediti di importo non superiore a 2.000,00** euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, **iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999**, sono automaticamente annullati (sarà emanato un apposito decreto attuativo). In ragione di ciò occorrerà valutare le ricadute sui Bilanci degli Enti emittenti e titolari del relativo credito (residui attivi) che necessariamente dovrà essere cancellato.

[Torna all'indice](#)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE – COMMI DA 530 A 544

In materia di riscossione la Legge di stabilità ha stabilito quanto segue:

- ✓ **fino al prossimo 31.12.2014, per i ruoli emessi entro il 31.12.2011**, può essere presentata la **comunicazione di disarcico per inesigibilità**;
- ✓ **dal 01.01.2013** viene prevista la **sospensione**, da parte dell'Agente della riscossione, degli atti finalizzati alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, a fronte della presentazione, da parte del contribuente, di una specifica istanza;
- ✓ viene prevista la possibilità per il contribuente di presentare all'Agente della riscossione, **entro 90 giorni dal ricevimento del primo atto di riscossione** ovvero di un atto della procedura cautelare o esecutiva, una **dichiarazione** dalla quale risulti che gli atti emessi dall'Ente creditore prima della formazione del ruolo o la successiva cartella di pagamento sono interessati da:
  - **prescrizione o decadenza**;
  - provvedimento di **sgravio**;
  - **pagamento effettuato** prima della formazione del ruolo;
  - da qualsiasi **causa di inesigibilità del credito**.

La dichiarazione mendace del contribuente circa la sussistenza delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni penali nonché della sanzione dal 100% al 200% delle somme dovute, con un minimo di € 258.

**Al decorso di 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del contribuente senza che lo stesso riceva alcuna notizia dal creditore, il ruolo è annullato di diritto;**

- ✓ in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti sino a **1.000,00 euro** ai sensi del DPR 602/73 intrapresa dall'01.01.2013, non si procede all'avvio delle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di **120 gg.** dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. Tale prescrizione non opera, però, qualora l'ente creditore abbia inviato al contribuente la comunicazione



di cui al precedente co. 539, relativa all'**inidoneità** della documentazione utile per l'**annullamento automatico** della cartella di pagamento.

[Torna all'indice](#)

#### RISCOSSIONE COATTIVA – COMMA 545

È stata abrogata la lett. gg-quinquies) del comma 2 dell'art. 7, DL n. 70/2011 che prevedeva che in caso di **riscossione coattiva** dei debiti di **importo fino a € 2.000** intrapresa successivamente al 13.7.2011 **al contribuente dovevano essere inviati, prima** dell'azione cautelare ed esecutiva, **2 solleciti di pagamento** (il secondo decorsi almeno 6 mesi dal primo).

[Torna all'indice](#)

#### PROROGA PER IL 2013 DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI "FRONTALIERI" – COMMA 549

E' prorogata anche per l'anno 2013 la parziale detassazione dei redditi di lavoro dipendente dei "frontalieri".

#### **Soggetti interessati**

Si ricorda che la disciplina in esame si applica ai lavoratori dipendenti:

- ✓ fiscalmente residenti in Italia;
- ✓ che prestano la propria attività all'estero, in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro;
- ✓ che "quotidianamente" si recano all'estero per svolgere la prestazione di lavoro.

La disciplina in esame, pertanto, non si applica ai dipendenti che:

- ✓ previa collocazione nel c.d. "ruolo estero", soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi;
- ✓ oppure che, pur collocati nel suddetto ruolo, soggiornano all'estero per meno di tale periodo.

#### **Quota di reddito non imponibile**

Per il 2013, i redditi di lavoro dipendente dei "frontalieri" concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF per **l'importo eccedente i 6.700,00 euro**, così come era stato previsto per il 2012.

[Torna all'indice](#)

#### ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF – COMMA 555

**È differita dal 2013 al 2014** la possibilità per le Regioni di:

- stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- disporre detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni per carichi di famiglia previste dal Tuir;
- disporre detrazioni in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

È altresì differita al 2014 l'inapplicabilità della maggiorazione dello 0,50% dell'addizionale regionale di base nei confronti dei redditi ricadenti nel primo scaglione di reddito.





[Torna all'indice](#)

## **DECRETO CRESCITA 2 – CONVERSIONE IN LEGGE N. 221 DEL 17/12/2012**

E' stato convertito in Legge il Decreto crescita 2, di seguito si sintetizzano le principali novità e modifiche apportate in sede di conversione.

### **PEC OBBLIGATORIA PER LE IMPRESE INDIVIDUALI – ART. 5**

L'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane dal 19.12.2012.

**Le imprese individuali attive sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle Imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30.06.2013**, non più entro il 31.12.2013.

**L'ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 C.C., sospende la domanda fino a integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per 45 giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.**

L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione.

Nel caso intendiate avvalervi dello Studio per l'attivazione ed il mantenimento della PEC in considerazione del termine del 30.06.2013, Vi invitiamo a contattarci per definire le modalità e condizioni del servizio specificando al centralino la finalità della richiesta.

[Torna all'indice](#)

### **CERTIFICATO DI MALATTIA INFORMATICO E CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO – ART. 7**

A decorrere dal 60° giorno dal 20.10.2012, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del D. Lgs. 165/2001, per il rilascio e la trasmissione delle certificazioni di malattia si applicano le procedure telematiche.

Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore, qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.

In sede di conversione in legge è stato integrato l'art. 21, D.Lgs. n. 82/2005 che disciplina il valore probatorio del documento informativo.

Per quanto concerne la certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire del congedo per la malattia del figlio è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Inps, che lo inoltra immediatamente al datore di lavoro interessato e all'indirizzo della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.



Ai fini della fruizione di tali congedi, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato medico, le proprie generalità.

Con decreto da adottare entro il 30.06.2013 sono definite le disposizioni attuative, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.

Ai sensi delle modifiche apportate all'art. 51, c. 1 D. Lgs. 151/2001, dal 19.12.2012, la lavoratrice e il lavoratore non sono più tenuti a presentare al datore di lavoro un'autodichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.

[Torna all'indice](#)

#### DOCUMENTI INFORMATICI – ART. 9

In sede di conversione in legge è stato integrato l'art. 21, D.Lgs. n. 82/2005 che disciplina il valore probatorio del documento informativo.

In particolare, è ora previsto che:

- ✓ si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria l'utilizzo del dispositivo "di firma elettronica qualificata o digitale";
- ✓ il requisito della forma scritta previsto per gli atti riconducibili al n. 13 dell'art. 1350, C.c. (ad esempio, atto di cessione di beni ai creditori, atto costitutivo di società di capitali, atto di fusione), è soddisfatto se gli stessi sono sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

[Torna all'indice](#)

#### CREDITO D'IMPOSTA OFFERTA TELEMATICA OPERE DELL'INGEGNO – ART. 11

In sede di conversione in legge è stato previsto il riconoscimento di un credito d'imposta, nella misura del 25% dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti "de minimis", per le imprese che sviluppano sul territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita ed il noleggio di opere dell'ingegno digitali.

Il credito d'imposta è riconosciuto per il triennio 2013 – 2015, nel limite di spesa di € 5 milioni annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Tale agevolazione:

- ✓ non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile ai fini IRAP;
- ✓ non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- ✓ è utilizzabile in compensazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute per il periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. L'eccedenza è utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 a decorrere dal mese successivo al termine di presentazione del mod. UNICO relativo al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;
- ✓ non è rimborsabile "ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo".

[Torna all'indice](#)



PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE – ART. 15

E' stato disposto che costituisce una pratica commerciale scorretta la richiesta di un sovrapprezzo per il completamento della transazione elettronica con un fornitore di beni / servizi.

[Torna all'indice](#)

ABROGAZIONE COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI INTERMITTENTI VIA FAX – ART. 34

E' stato disposto l'abrogazione della possibilità di comunicazione via fax la chiamata di un lavoratore intermittente (riferimento circolari monotematiche area paghe 1\_2013):

[Torna all'indice](#)

ECCEDEZZA DI PERSONALE – ART. 34

È stata introdotta la possibilità di stipulare accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale che prevedano, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, l'erogazione da parte del datore di lavoro di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al lavoratore, prevista dall'art. 4, c. 1 L. 92/2012 nei casi di eccedenza di personale, è estesa anche alle procedure di:

- ✓ riduzione del personale o mobilità ex L. 223/1991;
- ✓ ridimensionamento del personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

Nel caso degli accordi, il datore di lavoro, procede al recupero del contributo di mobilità pagato ai sensi dell'art. 5, c. 4 L. 223/1991, relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.

Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro, a seguito di tali accordi incentivanti, non deve essere corrisposto il contributo di licenziamento previsto dall'art. 2, c. 31 L. 92/2012.

Le disposizioni sono applicabili anche ai lavoratori dipendenti iscritti ad altre forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO).

Resta inoltre ferma la possibilità di effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti in deroga al diritto di precedenza.

[Torna all'indice](#)

**LE PARTITE IVA FITTIME E I RECENTI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO**

La c.d. Riforma del mercato del lavoro, all'art.1 c.26 ha introdotto nel D.Lgs.n.276/2003 l'art.69-bis al fine di contrastare il fenomeno delle c.d. partite iva fittizie, ossia quei casi in cui le prestazioni di lavoro rese da soggetti titolari di partita iva rappresentano invece in via sostanziale rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti di lavoro subordinato.

Ai fini di una corretta individuazione delle condizioni al sussistere delle quali si ritiene essere in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, il D.L.n.83/2012 ha introdotto le seguenti disposizioni.

Le prestazioni lavorative svolte da soggetto titolare di partita iva rappresentano nella sostanza rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se si è in presenza di almeno due dei seguenti requisiti:



**1. La collaborazione con il medesimo committente ha durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi**

Il Ministero ha chiarito che:

- ✓ Il periodo temporale per l'individuazione degli otto mesi per due anni consecutivi va individuato con riferimento all'anno civile;
- ✓ Il periodo in esame deve essere almeno pari a 241 giorni (posto che convenzionalmente 1 mese è assunto pari a 30 giorni);

In sede di verifica i funzionari addetti al controllo potranno far riferimento a qualsiasi documento o testimonianza in grado di fornire delucidazioni circa la durata del periodo di collaborazione in esame.

Il requisito temporale, potendosi effettuare solo a posteriori, sarà verificabile a partire dal 31/12/2014.

**2. Il corrispettivo derivante dal rapporto di collaborazione rappresenta più dell'80% dei corrispettivi annui percepiti nell'arco di due anni solari consecutivi; ai fini del computo dei corrispettivi, si considerano fatturati al medesimo soggetto, i compensi riconducibili ad uno stesso centro di imputazione di interessi.**

Il Ministero ha chiarito che:

- ✓ Devono essere considerati solo i corrispettivi derivanti da prestazioni svolte nell'ambito di lavoro autonomo (non sono computabili i redditi percepiti nell'ambito di contratti di lavoro subordinato o accessorio);
- ✓ Devono essere considerati i corrispettivi fatturati, a prescindere dall'effettivo incasso;

Con riguardo al periodo di due anni consecutivi, lo stesso è da intendersi con riferimento a periodi della durata di 365 giorni, non necessariamente coincidenti con l'anno civile.

Quanto alla riconducibilità dei corrispettivo ad un medesimo centro di interessi, si deve far riferimento alle precisazioni di cui alla Sentenza della Corte di Cassazione n.25763 del 09/12/2009, secondo cui si individua un unico centro di interessi quando, nell'ambito di attività gestite da imprese di un medesimo gruppo si verificano i seguenti presupposti:

"...a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il relativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare in un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione".

**3. Il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.**

Il Ministero ha chiarito che:

- ✓ La postazione fissa non deve intendersi necessariamente di uso esclusivo del soggetto;



- ✓ La presenza del presupposto della postazione fissa si verifica quando il soggetto può usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività.

Le disposizioni suesposte risultano applicabili ai rapporti sorti a far data dal 18/07/2012. E' tuttavia previsto un periodo di 12 mesi, durante i quali le parti possono attuare i necessari adeguamenti. Da un punto di vista pratico, ciò significa che i soggetti interessati dalla normativa de quo possono usufruire di un periodo di sospensione dall'applicazione della norma sino alla data del 17/07/2013.

L'onere di provare la natura del rapporto e l'insussistenza dei summenzionati requisiti è a carico del committente. In assenza dunque di tale prova, il rapporto di lavoro sarà riqualificato come contratto di collaborazione a progetto (in presenza di un progetto) oppure come lavoro subordinato.

#### EFFETTI DELLA PRESUNZIONE

La Circolare n.32 del Ministero ha precisato che l'applicazione della presunzione comporta che se la prestazione svolta da un soggetto titolare di partita IVA viene ricondotta, a seguito di verifica, ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, andrà accertata l'esistenza di un progetto che giustifichi la conversione ad un rapporto di co.co.co.

Pertanto, se non si ravvisa la presenza di un progetto, il rapporto di lavoro autonomo verrà "convertito" in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'instaurarsi del rapporto stesso.

#### DEROGHE ALL'OPERATIVITA' DELLA PRESUNZIONE

La presunzione dell'esistenza di un rapporto subordinato in capo al prestatore soggetto passivo IVA, non opera quando si realizzano contestualmente i seguenti casi:

✚ In presenza di competenze teoriche o tecnico-pratiche di grado elevato, conseguenti a significativi percorsi formativi o acquisite mediante l'esperienza maturata nell'esercizio dell'attività. Le comprovate competenze tecniche possono essere comprovate dal possesso di:

- ✓ Titolo conseguito al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione (liceo e sistema dell'istruzione e formazione professionale);
- ✓ Titolo di studio universitario;
- ✓ Diploma conseguito al termine dell'apprendistato;
- ✓ Specializzazione o qualifica attribuita dal datore di lavoro (da almeno 10 anni).

I titoli devono essere afferenti l'attività svolta dal collaboratore. La presunzione non opera in presenza di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un Ordine Professionale (appositi Albi, Ruoli o elenchi professionali qualificati). Con DM 20/12/2012 il Ministero ha disposto che ai fini della deroga all'operatività della presunzione si considerano esclusivamente gli ordini, gli albi, i collegi, i ruoli e gli elenchi professionali tenuti o controllati da un'Amministrazione Pubblica di cui all'art.1 D.Lgs. n.165/2001 o da Federazioni sportive e la cui iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato (o alla valutazione di uno specifico organo).

✚ In presenza di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il reddito minimale previsto ai fini IVS.

[Torna all'indice](#)



## SCADENZIARIO DI GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2013

GENNAIO

Mercoledì 30 Gennaio	
<b>REVOCA REGIME NUOVE INIZIATIVE</b>	Presentazione all'Agenzia delle Entrate del mod. AA9/11 da parte dei soggetti che nel 2011 o 2012 hanno optato per il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 e nel 2013 intendono revocare tale scelta (adottando il regime ordinario o il regime dei "nuovi" minimi) rispetto al vincolo triennale di applicazione di tale regime.
Giovedì 31 Gennaio	
<b>IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI E TRIMESTRALI</b>	Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative: <ul style="list-style-type: none"><li>• a dicembre 2012, da parte dei soggetti mensili;</li><li>• al quarto trimestre 2012, da parte dei soggetti trimestrali.</li></ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di dicembre 2012. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi / a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel quarto trimestre 2012.
<b>CONTRIBUTO ANNUALE REVISORI CONTABILI</b>	Versamento del contributo annuale pari a € 26 da parte degli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili sull'apposito c/c postale intestato a Consip Spa.
<b>CANONE RAI</b>	Termine ultimo per pagamento canone annuo (1° o unica rata per abbonamenti speciali)

FEBBRAIO

Lunedì 4 Febbraio	
<b>IMU DICHIARAZIONE 2012</b>	Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali dall'1.1.2012 è sorto l'obbligo dichiarativo, salvo il rispetto del termine di 90 giorni se la variazione è avvenuta dopo il 6.11.2012
Venerdì 15 Febbraio	
<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di gennaio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
Lunedì 18 Febbraio	
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE "SPECIALE"</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta;</li><li>• Liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2012 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta considerando l'eventuale acconto già versato.</li></ul>
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute: <ul style="list-style-type: none"><li>• da marzo 2012, per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza applicazione dell'IVA registrate per il quarto trimestre 2012 (soggetti trimestrali "speciali");</li><li>• da gennaio, per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza applicazione dell'IVA registrate per il mese di gennaio (soggetti mensili).</li></ul> Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese / trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi / a progetto – codice tributo 1004).



<b>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: <ul style="list-style-type: none"><li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li><li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li><li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li></ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 20% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 20% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della quarta rata fissa per il 2012 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti – artigiani.
<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2012 e per l'anticipo, anche rateizzato, 2013.
<b>TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2012 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2012.
<b>Mercoledì 20 Febbraio</b>	
<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).
<b>Lunedì 25 Febbraio</b>	
<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).
<b>Giovedì 28 Febbraio</b>	
<b>MOD. CUD 2013</b>	Consegna da parte del datore di lavoro o committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi / a progetto delle certificazioni dei redditi 2012.
<b>CERTIFICAZIONE COMPENSI E PROVVISORI</b>	Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvigioni della certificazione attestante i compensi/provvigioni corrisposte e le ritenute effettuate nel 2012.
<b>CERTIFICAZIONE UTILI</b>	Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2012 da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo/utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2012 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o



	misto.
<b>IVA COMUNICAZIONE DATI</b>	Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato, della comunicazione dati IVA riferita al 2012. Si rammenta che tra i soggetti esonerati rientrano anche coloro che presentano nel mese di febbraio la dichiarazione IVA relativa al 2012.
<b>IVA STAMPATI FISCALI</b>	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2012 (ricevute fiscali, bolle d'accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
<b>IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI</b>	Invio telematico della comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative al mese di gennaio (soggetti mensili).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi / a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
<b>STUDI DI SETTORE CAUSE GIUSTIFICATIVE MOD. UNICO 2012</b>	Invio telematico della comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle cause che hanno giustificato la non congruità agli studi di settore relativi al 2011 (mod. UNICO 2012), come specificato dall'Agenzia nel Comunicato stampa 23.11.2012

MARZO

<b>Venerdì 1 Marzo</b>	
<b>IRAP OPZIONE 2013 - 2015</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, del modello di comunicazione dell'opzione per la determinazione, dal 2013, della base imponibile IRAP con il metodo c.d. "da bilancio".
<b>IRAP REVOCA DAL 2013</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, del modello di comunicazione della revoca dal 2013 dell'opzione esercitata per il triennio 2010 – 2012 per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo c.d. "da bilancio".
<b>Venerdì 15 Marzo</b>	
<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di febbraio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
<b>Lunedì 18 Marzo</b>	
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta;</li><li>• Versamento dell'imposta relativa al 2012 risultante dalla dichiarazione annuale. Il termine interessa i soggetti che presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma; coloro che presentano il mod. UNICO 2013 possono differire il versamento fino al 16.6/16.7 con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese.</li></ul>
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute: <ul style="list-style-type: none"><li>• da marzo 2012, per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza applicazione dell'IVA registrate per il quarto trimestre 2012 (soggetti trimestrali);</li><li>• da gennaio, per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza applicazione dell'IVA registrate per il mese di febbraio (soggetti mensili).</li></ul> Tale termine va inteso quale "termine ultimo" e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese / trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d'intento ricevute
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi / a progetto – codice tributo 1004).





<b>ASSIMILATI</b>	
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: <ul style="list-style-type: none"><li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li><li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li><li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li></ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 20% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 20% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI</b>	Versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) da parte delle società di capitali nella misura di: <ul style="list-style-type: none"><li>• € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90;</li><li>• € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.</li></ul>
<b>ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO</b>	Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2013 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l'1.3.2013 o non disinstallati entro il 31.12.2012.
<b>Lunedì 25 Marzo</b>	
<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).
<b>Martedì 2 Aprile</b>	
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi / a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
<b>ENASARCO VERSAMENTO FIRR</b>	Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia.
<b>DETRAZIONE 55% LAVORI "A CAVALLO D'ANNO"</b>	Invio telematico della comunicazione delle spese sostenute nel 2012 con riferimento ad interventi di risparmio energetico, iniziati in tale anno e proseguiti nel 2013 per i quali si intende beneficiare della detrazione del 55%.
<b>IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI</b>	Invio telematico della comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative al mese di febbraio (soggetti mensili).
<b>ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS</b>	Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2012, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati.

**RIPRODUZIONE VIETATA**



	Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.
<b>COMUNICAZIONE BENI IN GODIMENTO A SOCI / FAMILIARI</b>	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per il 2011 e per il 2012
<b>MOD. 730-4/2013</b>	Invio telematico della comunicazione dell'indirizzo telematico che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 risultanti dai modd. 730/2013 relativi al 2012. Il modello va utilizzato dai soggetti che non hanno già inviato la comunicazione nel 2012 e da coloro che devono variare dati già comunicati.

[Torna all'indice](#)